

**All'Ufficio Commercio
del Comune di Recoaro Terme (Vi)**
segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it
segreteria@comune.recoaroterme.vi.it

COMUNICAZIONE DI ALLIETAMENTO IN PUBBLICO ESERCIZIO

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____,
e residente a _____ () in via _____ n. _____, tel./cell. _____,

in qualità di:

(barrare l'ipotesi che ricorre)

Titolare dell'esercizio Legale rappresentante dell'esercizio

pec/e-mail _____ - cod.fisc./P. I.V.A. _____

con la presente

COMUNICA

(barrare l'ipotesi che ricorre)

di effettuare la seguente attività di allietamento musicale per i propri clienti:

- Karaoke
 Trattenimenti musicali dal vivo
 DJ
 altro *(specificare)* _____

nel pubblico esercizio sito in via/piazza: _____ n. _____

(barrare l'ipotesi che ricorre)

- all'interno del locale
 in area esterna privata (senza occupare i parcheggi di pertinenza dell'attività)
 in area esterna pubblica (rif. Concessione/autorizzazione n. _____ / _____)

il giorno / nei giorni: _____ dalle ore _____ alle ore _____

se svolto all'esterno, alle ore 23.00 dovrà essere ridotto il volume e alle ore 23.30 dovrà cessare ogni attività di allietamento

A tal scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dal combinato disposto degli art. 21 L. n. 241/1990 ed art. 483 c.p.:

DICHIARA

che l'esercizio dell'attività di allietamento avverrà con le seguenti modalità:

- lo svolgimento è occasionale, saltuario, temporaneo e congiunto alla consumazione
- è organizzata con finalità di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata di pubblico esercizio di somministrazione
- non è prevista la richiesta di un compenso ai clienti del locale né sotto forma di biglietto di ingresso, né sotto forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria
- non viene modificato l'assetto dei locali del pubblico esercizio mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarli in un luogo di pubblico spettacolo per il quale sono necessarie le verifiche e le autorizzazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia

- lo svolgimento avverrà esclusivamente nell'area autorizzata per la somministrazione
- non si prevede l'allestimento di pedane, palchi, allestimenti scenici o altro
- saranno evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità
- il locale (o parte di esso) utilizzato non è destinato a “sala da ballo” o “discoteca”
- non sarà pubblicizzata l'attività di allietamento disgiunta dalla somministrazione di alimenti e bevande
- se l'allietamento è svolto all'esterno, alle ore 23:00 verrà ridotto il volume con conclusione alle ore 23:30, come disposto dal vigente regolamento di “tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno”
- verranno osservate scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento ed impatto acustico ed adottate tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare disturbo alla quiete pubblica nel rispetto della normativa vigente, in particolare l'art. 660 del codice Penale (*), e dei regolamenti comunali vigenti in materia (tra i quali di zonizzazione acustica e del decoro)

DICHIARA ALTRESI'

- di aver presentato alla SIAE, qualora necessario, dichiarazione di effettuazione attività (art.74 quater c.4 - D.P.R. n. 633/1972) ed assolto gli inerenti obblighi fiscali previsti dal D.lgs. n. 60/1999
- di aver adottato gli accorgimenti tecnici per non superare i limiti di emissione sonora di cui al D.P.C.M. 14/11/1997
- l'area in cui si svolge l'allietamento possiede le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia e che gli impianti elettrici e di diffusione sonora montati saranno corredati di tutte le documentazioni che ne garantiscono la conformità alle vigenti normative
- di essere consapevole che l'effettuazione di un'attività musicale con connotati che debordano da quanto dichiarato può concretizzare la fattispecie dell'effettuazione di uno spettacolo senza la prescritta licenza prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. con conseguente applicazione dell'art. 666 comma 1 del Codice Penale (*).

Data _____

_____ (firma del dichiarante)

Si allega:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità
- planimetria dell'area con l'indicazione degli spazi occupati e degli eventuali attrezzature/arredi

Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 679/16 (G.D.P.R.)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

(*) Codice Penale - R.D. n. 1398/1930

- art. 660: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”

- art. 666: “Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478. È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della L. n. 689/1981